



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 627 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER LAVORI ESEGUITI IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CONSISTENTI NEL "POSIZIONAMENTO DI UNA UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO" IN COMUNE DI PIANIGA. DITTA VECCHIATO LUCIANO - LOVATI ALESSANDRA (ID. 663)

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare l’art. 45 sexies di delega, alle province inserite nell’elenco degli enti idonei, delle competenze regionali in materia di paesaggio;
- ii. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 167-181 che definiscono il procedimento relativo agli accertamenti di compatibilità paesaggistica (di seguito anche D.Lgs. 42/2004);
- iii. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia;
- iv. la delibera di Giunta provinciale n. 63 del 31/05/2013 che recepisce i criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il calcolo della sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 in caso di danno non valutabile;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iii. il decreto n. 2015/2 del 27/02/2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all’attribuzione

dell'incarico di direzione del Servizio "Pianificazione Territoriale e Urbanistica" all'ing. Andrea Menin;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 15 del 25.02.2014 la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a) il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il pian. Massimo Pizzato come responsabile del procedimento;
 - c) il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'istanza del 23/04/2015, acquisita al protocollo provinciale con il numero 34683, con la quale il comune di Pianiga ha trasmesso per conto dei sig. Vecchiato Luciano - Lovati Alessandra istanza finalizzata ad ottenere l'accertamento compatibilità paesaggistica per la modifica dello stato dei

luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione paesaggistica per "posizionamento di una unità esterna di condizionamento" in via Cavinello ovest in Comune di Pianiga, e distinto al Catasto al Fg. 19 - Mapp. 90 Sub 3, progetto a firma dell'ing. Alessio Giacometti del comune di Pianiga;

accertato che le opere realizzate ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della zona di interesse archeologico "Agro Centuriato (PTRC)" e pertanto soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142 c. 1, lett. m);

dato atto che il Responsabile del Procedimento, pian Massimo Pizzato, con nota del 27/04/2015, n. prot. C.M. 35326, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005;

preso atto che la documentazione è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 35326 del 27/04/2015, che l'ha ricevuta in data 27/04/2015, al fine di ottenere il parere vincolante di compatibilità;

visto il parere di compatibilità paesaggistica, espresso dalla Soprintendenza con nota prot. 1411 del 22/01/2016, ed acquisito al protocollo C.M. n. 5004 del 22/01/2016;

accertato che le opere realizzate rientrano nei casi di cui al comma 4 dell'art. 167 del D.lgs 42/2004 e che pertanto, ai sensi del medesimo articolo, in alternativa alla remissione in pristino, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessata dagli interventi è tenuto versare una sanzione pecuniaria;

considerato che in data del 27/01/2016 prot. C.M. 6537 è stata pertanto chiesta alla ditta interessata la presentazione di idonea perizia di Stima per la determinazione della suddetta indennità pecuniaria, corrispondente alla somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito dall'intervento abusivo;

preso atto che, in data 25/02/2016 prot. C.M. 16146, è stata presentata idonea perizia di stima a firma del progettista incaricato, il quale dichiara che gli interventi realizzati non hanno prodotto alcun danno e non hanno generato alcun profitto;

ritenuto che le opere oggetto di accertamento possano essere ricondotte alla tipologia di abusi riportata al punto 7 della Tabella A allegata alla delibera di Giunta provinciale n. 63 del 31/05/2013 "Recepimento dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale per il calcolo della sanzione di cui all'art.167 D.Lgs.42/2004 in caso di danno ambientale non valutabile", da cui consegue che:

- viene stabilito in Euro 258,23 il valore della sanzione calcolato per la quantificazione del profitto derivante dall'intervento realizzato;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 284 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, 109 giorni oltre i termini pubblicati sul sito della Città metropolitana alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>, in quanto:

- 1) la competente Soprintendenza ha trasmesso il parere obbligatorio in 270 giorni, oltre 180 giorni sui 90 stabiliti per legge;
- 2) a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 29 Ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", si è reso necessario un chiarimento circa le competenze in materia urbanistica e paesaggistica della Città metropolitana, giunto con nota della Regione Veneto del 26.01.2016 prot. C.M. 6152;

determina

- 1) di rilasciare al sig. Vecchiato Luciano - Lovati Alessandra, per quanto concerne il vincolo relativo al bene paesaggistico individuato, la compatibilità paesaggistica per "posizionamento di una unità esterna di condizionamento" in via Cavinello ovest in Comune di Pianiga, e distinto al Catasto al Fg. 19 - Mapp. 90 Sub 3, così come evidenziato negli elaborati grafici in sanatoria;
- 2) di quantificare, sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 63 del 31/05/2013, nella somma di euro 258,23 la sanzione pecuniaria per la realizzazione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui al punto 1, in alternativa alla remissione in pristino;
- 3) che restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
- 4) di inviare copia del presente provvedimento a:
 - a) Vecchiato Luciano - Lovati Alessandra ;
 - b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
 - c) Comune di Pianiga.
- 5) che copia degli elaborati previsti dall'Accertamento Compatibilità Paesaggistica, siano conservati in copia cartacea agli atti dell'ufficio - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente